

COMUNE DI MANZANO



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI MANZANO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03.07.2023

Articolo 1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione dei Giovani del Comune di Manzano (di seguito Commissione), quale organo di rappresentanza, incontro e partecipazione dei giovani dai 14 anni compiuti ai 26 anni non compiuti residenti nel Comune di Manzano, nei limiti e in osservanza a quanto previsto dal regolamento stesso.

Articolo 2. Sede

La Commissione dei Giovani si riunisce di norma nella sala consiliare del Comune di Manzano o in un altro luogo idoneo, fra quelli preventivamente messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Qualora non realizzabili in presenza gli incontri potranno prevedere anche il ricorso, preventivamente concordato, alla videoconferenza.

Articolo 3. Finalità

La Commissione Comunale dei Giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni, autonomamente istituito dal Comune, e promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

Articolo 4. Competenze

1. La Commissione Comunale dei Giovani svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
 - b) raccogliere informazioni su interessi e fabbisogni dei giovani residenti nel Comune di Manzano;
 - c) proporre nuove iniziative e progettualità innovative all'amministrazione comunale in risposta ai fabbisogni emergenti rilevati;
 - d) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
 - e) promuovere l'informazione rivolta ai giovani trovando anche dei nuovi canali per veicolare ai coetanei le iniziative della Commissione Giovani;
 - f) elaborare progetti coordinati dall'amministrazione comunale da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
 - g) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.
2. La Commissione Comunale dei Giovani può presentare proposte di deliberazione alla Giunta ed eventualmente esprimere parere preventivo sugli atti proposti all'adozione del Consiglio Comunale, del Sindaco o della Giunta che riguardino, specificatamente, i giovani o la condizione giovanile. In questo ambito, l'Amministrazione comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza della Commissione il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani.
3. La Commissione dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; può raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti.
4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione della prima annualità di insediamento, la Commissione dei Giovani presenta al Sindaco e/o all'Assessore di referente una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del comune, riferita all'anno precedente.

Articolo 5. Composizione e funzionamento

1. La Commissione dei Giovani è composta da massimo 15 membri e non meno di 12, a nomina diretta per i 2/3 dalla rappresentanza politica di maggioranza e per il restante 1/3 a nomina della minoranza del Consiglio Comunale. La nomina interesserà i giovani residenti presso il Comune di Manzano che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo. A titolo preferenziale inoltre, almeno 1/2 dei membri della Commissione avrà un'età compresa tra i 14 e i 20 anni e, in fase di nomina si cercherà di garantire l'adeguata rappresentanza di entrambi i generi al fine di promuoverne la parità. Vista la caratterizzazione multietnica della popolazione giovanile manzanese si favorirà inoltre, per qualora possibile, la presenza anche di giovani di origine straniera.

2. La nomina dei membri della Commissione ha luogo, in via ordinaria, entro 2 mesi successivi alla scadenza; in via straordinaria entro 2 mesi successivi allo scioglimento; entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento. A seguito della nomina dei membri della Commissione, la prima seduta è convocata entro 2 mesi dalla formalizzazione della sua costituzione e in tale seduta i giovani procedono ad eleggere il proprio Presidente.

3. La Commissione si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni quadrimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata del Sindaco; dell'Assessore delegato alle Politiche giovanili; o di almeno metà dei membri del commissione comunale dei giovani.

4. La Commissione si riunisce alla presenza del Sindaco e/o dell'Assessore referente, o di un suo delegato, che dovranno essere sempre presenti alle sedute, anche se non è previsto l'esercizio di alcun diritto di voto. Potranno fornire il proprio punto di vista e l'indirizzo politico del Comune rispetto alle diverse iniziative portate avanti dai Giovani della Commissione stessa. Della Commissione Giovani inoltre possono entrare a far parte di diritto anche i Consiglieri Comunali la cui età è coerente con quella stabilita dal presente Regolamento, oltre all'Assessore e/o il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili. La presenza di tale compagine comunale è finalizzata a garantire la partecipazione costante ai lavori della Commissione da parte dell'Amministrazione Comunale per un efficace coinvolgimento dei ragazzi alla vita amministrativa del Comune e di promozione della crescita della cittadinanza attiva fra i giovani.

5. La Commissione dei Giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida delle nomine da parte della Giunta Comunale e svolge le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

6. Ogni membro della Commissione Comunale dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica nominativa ciascun rappresentante della Commissione ha piena libertà di azione, di espressione e di voto previo confronto costante con il Sindaco e/o l'Assessore di competenza che seguono e supervisionano costantemente l'attività della Commissione.

Articolo 6. Presidenza

La Commissione Comunale dei Giovani elegge, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida delle nomine, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni della precedente.

Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Commissione. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la

maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età.

Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare un altro membro della Commissione a rappresentarlo.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni della nuova Commissione e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a) rappresenta la Commissione Comunale dei Giovani;
- b) mantiene costanti e continui rapporti di confronto con il Sindaco e/o con l'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune,
- c) è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno della Commissione;
- d) convoca, presiede e coordina le adunanze della Commissione;
- e) cura la programmazione dell'attività della Commissione e il calendario delle sue riunioni;
- f) cura la stesura dell'ordine del giorno;
- g) assicura il collegamento tra la Commissione e l'Amministrazione comunale con particolare riferimento alle figure del Sindaco e dell'Assessore alle politiche giovanili;
- h) adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- i) redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri della Commissione, la relazione annuale dei giovani del comune da presentare al consiglio Comunale;
- j) svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;
- k) si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti della Commissione dei Giovani.

Articolo 7. Scioglimento

La Commissione Comunale dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

Articolo 8. Cessazione dalla carica dei membri

I membri della Commissione Comunale dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni della Commissione. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata di almeno 3 sedute consecutive. La decadenza da membro della Commissione dei Giovani è dichiarata dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri della Commissione vengono surrogati da nuovi candidati nominati con le modalità di cui all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 9. Adunanze

Le adunanze della Commissione Comunale dei Giovani possono prevedere la presenza del Sindaco o dell'Assessore competente e/o di un suo delegato. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno metà dei membri della Commissione e sentito il parere favorevole

del Sindaco e/o dell'Assessore di competenza, convoca la Commissione dei Giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione.

Articolo 10. Ammissione di funzionari e consulenti

Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno metà dei membri della Commissione, dopo essersi consultato con il Sindaco o l'Assessore di competenza, può invitare alle sedute funzionari del Comune o di altri Enti pubblici, consulenti, professionisti o altri incaricati di progettazione o studi per conto del Comune o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.

Articolo 11. Deliberazioni

La Commissione dei Giovani delibera con la presenza di almeno 8 membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. La relazione annuale redatta dal Presidente viene approvata dai membri della Commissione.

Articolo 12. Rapporti con il comune

L'Amministrazione Comunale:

- a) supervisiona e sostiene l'attività della Commissione;
- b) può invitare una delegazione della Commissione dei Giovani alle sedute del consiglio comunale;
- c) consente l'utilizzo della Sala consiliare o di altro luogo di proprietà del Comune per le adunanze della Commissione dei Giovani;
- d) individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'amministrazione comunale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso alla Commissione dei Giovani, al fine di assicurarne una funzionalità piena e permanente;
- e) può invitare il Presidente della Commissione dei Giovani o suo delegato alle sedute della Giunta comunale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;
- f) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo economico, seppure di minima entità, per le attività della Commissione dei Giovani;
- g) coinvolge la Commissione dei Giovani nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall'Amministrazione comunale in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 13. Regolamento interno di funzionamento

Entro 6 mesi dall'insediamento la Commissione Comunale dei Giovani può presentare proposte per disciplinare l'articolazione interna, organi e loro funzionamento. Le proposte sono trasmesse dalla Commissione Comunale dei Giovani alla Giunta comunale per l'approvazione. Fino all'approvazione della disciplina interna la Commissione Comunale dei Giovani applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quanto altro, le norme in vigore per la correlativa attività del consiglio comunale, in quanto applicabili.

Articolo 14. Requisiti per la nomina dei componenti

La Commissione dei Giovani viene nominata ai sensi di quanto stabilito all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento ed è costituita di norma da 15 giovani (comunque non meno di 12) in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Manzano;
- b) aver compiuto il quattordicesimo anno di età;
- c) non aver superato il venticinquesimo anno di età;
- d) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;

e) non ricoprire cariche pubbliche presso altre amministrazioni.

L'esistenza dei requisiti richiesti deve sussistere al momento della nomina e per quanto concerne i punti d) ed e) deve durare per tutto il mandato.

Articolo 15. Modalità di nomina dei membri della Commissione Giovani

Il Sindaco, in collaborazione con l'Assessore alle politiche Giovanili del Comune di Manzano, stabilisce le modalità di nomina dei membri della Commissione dei Giovani da parte della Giunta Comunale e verifica che ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.

Una volta nominati tutti componenti della Commissione dei Giovani la Giunta Comunale provvede con propria deliberazione a formalizzare la costituzione della Commissione stessa.

I giovani nominati a far parte della Commissione e preventivamente consultati a riguardo, riceveranno apposita comunicazione da parte del Comune.

Entro 15 gg dalla formalizzazione della nomina i giovani dovranno comunicare la loro disponibilità a far parte della Commissione.

Articolo 16. Figure di supporto alla Commissione

La Giunta può prevedere il coinvolgimento di eventuali figure adulte da affiancare alla neocostituita Commissione Giovani al fine di supportarne l'operato. Tale figura, in possesso di competenze socio-educative e comprovata esperienza professionale nella gestione di gruppi giovanili, fornirà supporto alla Commissione nell'insediamento e nella presa in carico delle proprie funzioni istituzionali, nonché svolgerà il ruolo di motivatrice soprattutto nei confronti dei membri più giovani in caso di difficoltà ad esprimere il proprio punto di vista o sostenere le proprie idee.

I servizi competenti provvederanno alla valutazione dei titoli e all'affidamento dell'incarico secondo le norme di legge, entro la data di insediamento della Commissione Giovani.

Articolo 17. Attività di monitoraggio e valutazione

La Giunta provvede ad autorizzare la realizzazione di eventuali attività di monitoraggio e valutazione dell'operato della Commissione.

La figura incaricata del monitoraggio e valutazione sarà una figura esterna all'Amministrazione Comunale con competenze specialistiche in materia di monitoraggio e valutazione di progetti complessi e sarà nominata nel rispetto delle normative vigenti tempo per tempo.